



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott.ssa **Francesca Giacomini**, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo all'udienza del 22 ottobre 2020 e con deposito successivo dei motivi la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 11508 r.a.c.c. 2019, vertente

TRA

MARIA CORALLO, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv. Carlo De Marchis e CHIARA CORRENTI

RICORRENTE

E

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso per procura in atti dagli avv. Gabriele Fava e SONIA DI LORENZO

RESISTENTE

nonché

INPS, in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Pier Luigi Tomaselli

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Maria Corallo ha collaborato con l'Università cattolica del Sacro Cuore dal 1° dicembre 2003 al 31 dicembre 2010 con diversi contratti a progetto. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9502/2014, ha

accertato invece l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato per tutta la durata del rapporto, disponendo la condanna dell'Università convenuta al pagamento della somma di € 57.810,20 a titolo di differenze retributive correlate alla subordinazione, oltre agli interessi legali, nonché al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.

2. La ricorrente deduce che il datore di lavoro avrebbe omesso di versare i contributi dovuti per il periodo accertato, sia pur integralmente prescritti, affermando di aver subito un pregiudizio risarcibile e chiedendo la condanna dell'Università *a versare all'INPS, stante la prescrizione della contribuzione dovuta per legge, per il periodo prescritto il risarcimento del danno pensionistico ai sensi degli artt. 2116, 2° comma, c.c. e 13 legge 12.8.1962 n. 1338, nella somma pari alla riserva matematica ex art. 13 citato e/o alla costituzione della rendita vitalizia di cui alla medesima disposizione* (cfr. conclusioni di cui al ricorso).
3. La domanda è infondata.
4. Invero, va ricordato che presupposto dell'azione risarcitoria (sia quella ex art. 2116, 2° comma, c.c., sia quella in forma specifica ex art. 13 L. n. 1338/1962) è la sussistenza di un danno pensionistico, cioè della circostanza che effettivamente computando il periodo contributivo omesso, il prestatore di lavoro avrebbe avuto diritto alla pensione, ovvero avrebbe avuto diritto ad importi maggiori.
5. Tuttavia, tale danno diviene attuale e, perciò, risarcibile, soltanto allorquando il lavoratore abbia raggiunto l'età pensionabile.
6. Prima di allora e dopo che sia intervenuta la prescrizione dei contributi, il lavoratore può esperire solo un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ., per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare il danno (cfr. Cass., Sez. Lav., 5 febbraio 2014), ovvero un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva, quale fonte di futuri danni risarcibili (cfr. Cass., Sez. Lav., 16 novembre 2017, n. 27223). La

presente azione mira invece ad ottenere il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2116 c.c., pur non avendo la ricorrente raggiunto l'età pensionabile (si tratta di una donna di 43 anni).

7. L'azione risarcitoria in questione potrà essere proposta, dunque, solo quando si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale (cfr. Cass. 7 febbraio 2019 n. 3661; Cass. n. 27919/2019; Cass. n. 27660/2018).
8. Sotto questo primo aspetto, quindi, la domanda non può essere accolta.
9. La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 13 legge 12.8.1962 n. 1338, nella somma pari alla riserva matematica prevista dal medesimo art. 13 o alla costituzione della rendita vitalizia di cui alla stessa disposizione.
10. Sotto questo profilo, già la Corte Costituzionale aveva avuto modo di affermare che con l'art. 13 della L. n. 1338 del 1962 il legislatore aveva sì voluto attribuire un trattamento di favore ai lavoratori, prevedendo la possibilità di costituzione di una rendita vitalizia reversibile, e tuttavia, nel contempo, aveva previsto di impedire la creazione di posizioni assicurative fittizie (cfr. Corte Cost. sent. n. 568/1989). Il riconoscimento del diritto alla costituzione della rendita poteva perciò sussistere nei soli casi in cui vi fosse stata certezza del rapporto di lavoro. Di qui, la necessità dell'ammissione della sola prova documentale.
11. Riprendendo tale principio, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha perciò circoscritto il perimetro entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro, ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione.
12. In particolare, la Cassazione ha stabilito che l'accertamento in giudizio dell'esistenza del rapporto di lavoro non ha efficacia probatoria ai fini della costituzione della rendita vitalizia, allorquando l'accertamento del rapporto sia fondato su prove testimoniali (cfr. Cass., Sez. Lavoro, 16

maggio 2019, n. 13202; Cass. n. 13423/2019). Infatti, per la costituzione della rendita vitalizia di cui all'art 13, L. n. 1338/1962, prevista nei casi di intervenuta prescrizione che non consenta più il versamento della contribuzione omessa, il prestatore deve necessariamente fornire una prova documentale scritta dalla quale emerga non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, mentre resta aperto il campo alla prova testimoniale e, quindi anche a quella presuntiva, per quanto riguarda la sua durata e la relativa retribuzione.

13. La pronuncia della Suprema Corte del 27 maggio 2019, n. 14416, che conferma a distanza di pochi giorni l'analogo principio di Cass., sez. Lav. n. 13202 precedentemente citata, riguarda il caso, analogo e sovrapponibile a quello in esame, in cui una lavoratrice con sentenza di accertamento aveva ottenuto la riqualificazione del rapporto di collaborazione in rapporto di natura subordinata, sulla base degli esiti della prova testimoniale, che aveva prevalso su cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di consulenza, redatti in forma scritta e con data certa.
14. Essendo nel frattempo decorsi i termini di prescrizione per il versamento dei contributi previdenziali omessi su detti rapporti, la lavoratrice aveva nuovamente adito l'autorità giudiziaria convenendo in giudizio l'ex datore di lavoro con domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art 13, L. n. 1338/62, ritenendo che i predetti contratti scritti di lavoro autonomo, riqualificati nel giudizio di accertamento in lavoro subordinato, rappresentassero la prova scritta della sussistenza del rapporto di lavoro richiesta dall'art. 13, commi 4 e 5 della L. n. 1338/1962. Tale norma prevede infatti che il datore di lavoro (o in mancanza il lavoratore medesimo) sia ammesso al versamento di quanto necessario alla costituzione di una rendita vitalizia di importo pari alla pensione persa in conseguenza dell'omissione contributiva, su esibizione all'Inps di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro.

15. Mentre sulla riqualificazione del rapporto si formava il giudicato, la Corte d'Appello competente rigettava la domanda sulla costituzione di rendita vitalizia per carenza della prova scritta del rapporto di lavoro, come richiesta dall'art 13, L. n. 1338/62, ritenendo che non potesse essere qualificata tale la sentenza di accertamento sul rapporto di lavoro.
16. Con la sentenza in esame la Corte ha cassato l'ulteriore ricorso e confermato un orientamento di legittimità già espresso, secondo il quale affinché un giudicato avente ad oggetto l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra le parti private possa essere ritenuto idoneo a costituire prova scritta ai sensi dell'art 13, occorre che, in quel giudizio, l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato sia avvenuto sulla scorta di una prova scritta di data certa, non solo quanto all'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche quanto alla sua qualificazione in termini di subordinazione. Non è quindi a tal fine sufficiente la prova scritta di un qualsiasi rapporto negoziale tra le parti, ancorché tale rapporto sia stato poi riqualificato dal giudice in rapporto di lavoro subordinato.
17. Sulle problematiche trattate dalla sentenza n. 14416/2019 si è recentemente espresso anche l'INPS, con Circ. n. 78/2019. In linea con la su richiamata pronuncia, l'Istituto ha precisato che *“ai fini della costituzione di rendita vitalizia è necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro”* e che *“il regime probatorio in questione riguarda anche la dimostrazione della natura del rapporto di lavoro”*.
18. In questo modo, diviene irrilevante che l'accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro sia avvenuto nel corso di giudizio, se ciò è avvenuto mediante prove testimoniali, ancorché su ciò si sia formato il giudicato, poiché tale giudicato non integra la prova scritta richiesta dalla legge.
19. In conclusione, la domanda va respinta poiché, nel caso di specie, la ricorrente fonda la propria richiesta di costituzione della riserva

matematica, esclusivamente sul presupposto che la natura subordinata del rapporto di lavoro sia stata accertata in giudizio nel 2014, con sentenza passata in giudicato, senza considerare che l'accertamento del giudice si è basato su prova testimoniale e che la sentenza, sia pur passata in giudicato, non vale come prova scritta richiesta dalla legge.

20. Tuttavia, la novità della questione affrontata e le incertezze giurisprudenziali sul punto, giustificano, ad avviso del Tribunale, la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande ed eccezioni proposte, così provvede:

- 1) Respinge il ricorso;
- 2) Compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma il 22/10/2020

IL GIUDICE

Francesca Giacomini